



FONDAZIONE SANT'ERASMO

Corso Sempione, 34 - 20025 LEGNANO (MI)


Tel. 0331/472911 Telefax. 0331/472912

e-mail: ospiziosanterasmo@libero.it

Cod. Reg. 102149

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE ALLA D.G.R./DECRETO N. 5915 DEL 30 DIC. 2003

STATUTO



OSPIZIO S. ERASMO
IL DIRETTORE
CARLO MARCIANDI
Carlo Marciandi




OSPIZIO S. ERASMO

Il presidente

Dott. Carlo Marciandi

Carlo Marciandi

Pagina 2 di 9



STATUTO "FONDAZIONE SANT'ERASMO"

Articolo 1 Costituzione-sede-delegazioni

È costituita una Fondazione denominata "Fondazione Sant'Erasmo", con sede in Legnano, Corso Sempione n. 34, ai sensi del Lgs. 4-5-2001 n.207 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della L. 8 novembre 2000, n. 328", pubblicato nella Gazz. Uff. 1° giugno 2001, n. 126 e della "Legge Regionale n.1 "Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia", pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia N. 7 del 13 febbraio 2003 1° supplemento ordinario. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Articolo 2 Scopi

La Fondazione, che si considera la prosecuzione storica e ideale dell'Ospizio Sant' Erasmo nato nell'ultimo decennio del XIII secolo, è costituita a tempo indeterminato e persegue finalità socio-sanitario-assistenziali nei confronti delle persone anziane senza distinzione di età, sesso, contesto familiare, salute, razza, lingua, religione, ambiente sociale.

In particolare, nel pieno rispetto della volontà dei Fondatori originari che la vollero "Opera Pia" di ispirazione cristiana, sarà riservata particolare attenzione alle situazioni di disagio socio-culturale e/o economico.

Articolo 3 Servizi

La Fondazione, coerentemente alle proprie finalità, individua, programma e svolge, direttamente o indirettamente, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di beni e servizi destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona anziana incontra nel corso della sua vita.

In tale contesto la Fondazione intende integrare la propria attività, ove possibile, con le politiche e servizi socio-assistenziali di ambito socio sanitario e relative alla qualità della vita, anche in applicazione della programmazione zonale e della cooperazione intersettoriale ed interistituzionale.

Ai fini di cui sopra, gli organi della Fondazione, ai sensi del presente statuto e secondo le rispettive competenze, individueranno i settori di intervento, le modalità del medesimo e la tipologia dei servizi erogati, nonché gli indici qualitativi e di efficacia che devono assisterli, provvedendo al costante monitoraggio e verifica della loro applicazione.

Articolo 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie ovvero l'alienazione, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque

posseduti;

- c) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi di cui ai agli articoli 2 e 3 del presente statuto;
- d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- f) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione compresi quelli per operatori socio-sanitari, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- g) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di attività;
- h) istituire premi, borse di studio;
- i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
- j) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 5

Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 6

Patrimonio

(da verificare)

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal patrimonio esistente all'atto della trasformazione. E' comunque fatto obbligo di provvedere alla conservazione e, ove possibile, all'incremento del patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione, è incrementabile:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 7

Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi da Partecipanti Istituzionali e Partecipanti;





- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 8

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio d'Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano il bilancio consuntivo potrà essere approvato entro il 30 giugno. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio d'Amministrazione muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito di eventuali riduzioni del patrimonio per perdite pregresse, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 9

Partecipanti Istituzionali e Partecipanti

Possono divenire "Partecipanti Istituzionali" le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che si impegnino a contribuire su base pluriennale al Fondo di dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio d'Amministrazione stesso.


Nell'ambito dei "partecipanti istituzionali", potrà anzitutto entrare a far parte della Fondazione il Comune di Legnano, titolare di importanti funzioni socio-assistenziali a favore di soggetti anziani. La partecipazione del Comune nel cui territorio ha sede la Fondazione potrà consentire la realizzazione di un valido sistema integrato di servizi, nell'interesse della Comunità locale.

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio d'Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante Istituzionale e di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio d'Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto regolamento.



IL DIRETTORE
CARLO RIGANTI
Carlo Riganti



OSPIZIO S. ERASMO

Il presidente

Pagina 5 di 9

Dott. Carlo Marciandi

Carlo Marciandi

Articolo 10

Partecipanti esteri

Possono essere nominati Partecipanti Istituzionali e Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero

Articolo 11

Esclusione e recesso

Il Consiglio d'Amministrazione decide con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri l'esclusione di Partecipanti Istituzionali e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti Istituzionali e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 12

Organi ed Uffici della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Comitato esecutivo di gestione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Direttore Generale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 13

Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Esso è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri.

La composizione sarà la seguente:

- a) cinque membri nominati dal Sindaco di Legnano, di cui uno scelto nell'ambito di una terna indicata dai gruppi di minoranza del Consiglio comunale di Legnano.
- b) fino a quattro membri designati dai Partecipanti Istituzionali e nominati dai consiglieri di cui alla lettera a).

I consiglieri di cui alla lettera b) potranno essere nominati entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di nomina di un candidato da parte di uno o più partecipanti, ammessi ai sensi del precedente art. 9.





Possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale, siano provvisti di esperienza almeno biennale di carattere amministrativo o socio-sanitario-assistenziale.

I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati.

Il Consiglio d'Amministrazione potrà ritenersi validamente costituito ed operare con la presenza della maggioranza dei Fondatori.

Il membro del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, la necessaria e corrispondente surroga avverrà entro tre mesi a cura di chi aveva originariamente provveduto alla nomina.

Il Consiglio d'Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Comitato Esecutivo di Gestione;
- approvare il regolamento della Fondazione predisposto dal Comitato Esecutivo di Gestione;
- eleggere al proprio interno il Presidente della Fondazione, da scegliere tra i Consiglieri indicati al comma 2, lett. a);
- delegare specifici compiti ai Consiglieri;
- nominare i membri del Comitato Esecutivo di Gestione;
- nominare il Direttore Generale;
- nominare, ove opportuno, un Direttore Sanitario, determinandone natura, compiti, durata e retribuzione del rapporto;
- nominare i membri Collegio dei Revisori dei Conti;
- nominare Partecipanti Istituzionali e Partecipanti;
- istituire, ove opportuno, Comitati di progetto;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida purché vi sia la metà dei Consiglieri. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità nelle votazioni, il voto del Presidente, o di chi presiede il Consiglio ai sensi del successivo art. 16 ultimo comma, ha valore doppio.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento da persona dal medesimo designata.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Articolo 14

Comitato esecutivo di gestione

Il Comitato esecutivo di gestione è composto da tre membri, tra cui il Presidente della Fondazione, tutti nominati dal Consiglio di Amministrazione nel proprio ambito, che restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.



Il Comitato esecutivo di gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, nei limiti degli atti di delega conferiti dal Consiglio di Amministrazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal medesimo Consiglio.

In particolare il Comitato esecutivo di gestione provvede a:

- predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- predisporre il Regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- predisporre i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- predisporre e verificare gli atti occorrenti in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione, con particolare riferimento alla socialità degli anziani.

Per una migliore efficacia nella gestione, il Comitato esecutivo di gestione può delegare parte dei propri poteri ad uno dei suoi membri.

Il Comitato esecutivo di gestione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei membri; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Articolo 15

Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione e il Vice-Presidente sono eletti dal Consiglio d'Amministrazione al proprio interno e durano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla sua nomina.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando i relativi difensori.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice-Presidente.

Art. 16

Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato Esecutivo di Gestione, resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla sua nomina e può essere confermato.

Il Direttore Generale, relativamente ai poteri previsti dal presente statuto, ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione della medesima.

Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione, su invito del Presidente può essere chiamato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo di gestione. Egli risponde del proprio operato innanzi agli organi collegiali della Fondazione.

Egli, in particolare:



- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione e procedendo alla verifica dei risultati;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente;
- propone al Comitato esecutivo di gestione la nomina di esperti per settori d'intervento, ovvero Comitati tecnici;
- cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo di Gestione;
- predisporre budget previsionali.

Art. 17

Personale della Fondazione

La Fondazione si avvale del personale dipendente ritenuto necessario, per qualità e quantità, in relazione all'attività da svolgere dalla stessa per il perseguimento degli scopi istituzionali.

Al coordinamento e alla gestione del personale provvede, sulla base di apposito regolamento organizzativo, il Direttore Generale della Fondazione.

Il trattamento giuridico-economico del personale sarà quello previsto dai contratti nazionali di categoria e dai relativi contratti aziendali.

La Fondazione per le finalità istituzionali, potrà avvalersi anche di personale in convenzione, di consulenti e di altre forme di collaborazione ritenute necessarie ed utili dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18

Collegio dei Revisori dei Conti

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e sono scelti tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili. Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di consulenza tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

Articolo 19

Consiglio degli Ospiti

Il Consiglio degli Ospiti è composto da cinque membri scelti fra gli ospiti, eletti dagli ospiti stessi a pluralità di voti, ogni due anni.

Esso si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta ogni sei mesi, su convocazione del suo Presidente nominato dai componenti il Consiglio stesso nella prima seduta successiva all'adozione del presente statuto.

Il Consiglio degli Ospiti:

- promuove modifiche ed aggiornamento del regolamento per la vita comunitaria;
- esprime pareri e formula proposte in ordine ai servizi comunitari in genere ed alle attività ricreative e sociali;
- promuove i provvedimenti generali riguardanti gli ospiti.



IL DIRETTORE
CARLO RIGANTI
Carlo Riganti



Il presidente
Dott. Carlo Marciandi
Carlo Marciandi

Pagina 9 di 9

Il Presidente del Consiglio degli Ospiti riferisce al Presidente della Fondazione sulle proposte dibattute in seno al Consiglio degli Ospiti stesso.

Articolo 20 Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, che ne nomina il Liquidatore, al Comune di Legnano con obbligo irrevocabile e ineludibile di perseguire esclusivamente le finalità della Fondazione.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 21 Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 22 Norma transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata in sede di trasformazione e verranno successivamente integrati o rinnovati secondo quanto previsto dal precedente articolo 13.

